



AREA DIPARTIMENTALE RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio
Direttore: Dr. Arch. Enrico Sabatini

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' - PRESIDIO OSPEDALIERO DI BRISIGHELLA (RA)".

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Ultimo aggiornamento 26/06/2018

Quesito n.1

Siamo una società in possesso di iscrizione SOA per le categorie OS30 class III e OG11 class II, indubbiamente parteciperemmo alla manifestazione riunendoci con società in possesso della OG1. Ma nel contempo sono a richiederLe perchè non possiamo utilizzare la OG11 per la OS3 richiesta.

Risposta

Al fine di soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti è sufficiente il possesso di Attestazione SOA per la Cat. OS 30 class. II o per cat. OG 11 medesima classifica, equipollente ai sensi dell'art. 79, comma 16, DPR 207/2010 (l'indicazione contenuta nell'avviso si riferiva a tale ipotesi).

La cat. OS 3 è subappaltabile/scorporabile quindi non è obbligatorio possedere la qualificazione specifica anche per quella, coprendo già con la prevalente l'intero importo di appalto. Nel caso un concorrente comunque intenda qualificarsi anche per quella vale il principio di cui al suddetto art. 79, comma 16, DPR 207/2010 (equipollenza cat. OG 11 con cat. OS3, OS 28, OS 30).

Quesito n.2

Noi siamo in possesso di:

- OG 1 class. II
- OG 11 class. III
- OS 28 class. III
- OS 30 class. II

Possiamo presentare manifestazione?

Risposta

Sì

Quesito n.3

La scrivente ditta è in possesso della categoria OS30 classifica III. Le categorie OG1 e OS 3 possono essere interamente subappaltate, quindi è possibile presentare l'istanza come impresa singola, oppure è necessario partecipare come RTI?



Risposta

Al fine di soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti è sufficiente il possesso di Attestazione SOA per la Cat. OS 30 class. II, tenendo, comunque, presente il limite di cui all'art. 105, comma 2, Dlgs 50/2016 (l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto).